

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Natura - Scopo - Patrimonio

Art. 1 - La società è denominata "SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI FASANO (BR) - ENTE DEL TERZO SETTORE", in osservanza del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore, avente già personalità giuridica ai sensi della Legge n. 3.818/1886.

Art.2 - La Società ha sede in Fasano (BR) alla via Pepe n. 15, è una libera associazione riconosciuta che opera nel rispetto delle leggi dello Stato e di quelle dell'onore, della lealtà, dell'amicizia, della fraternità nel lavoro e si ispira particolarmente ai principi dettati dagli articoli 33 (l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento), 35 (la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori) e 45 (la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata) della Costituzione italiana. Ha per scopo la solidarietà economica, sociale ed il mutuo soccorso tra i soci/e, nonché l'elevamento morale degli stessi.

All'uopo:

1) può contribuire alle necessità dei soci/e, in caso di malattia e/o inabilità al lavoro;

2) per la morte del socio/a aiuta, se bisognevole, la famiglia;

3) promuove, attua e fiancheggia:

a) iniziative ed interventi per assicurare la casa ai soci/e anche con l'ausilio delle provvidenze di legge;

b) il mutuo soccorso tra i soci/e con le più opportune iniziative adeguate ai tempi ed ai modelli sociali in trasformazione, con eventuale assunzione di appalti o servizi di interesse sociale o cittadino;

c) altre iniziative miranti all'elevamento sociale e morale dei soci/e e delle loro famiglie e forme di previdenza assicurativa per infortuni di lavoro o accidentali, nonché di previdenza integrativa così come previsto dall'art. 1 della L. n. 3818/1886 e dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'assemblea ordinaria disciplinerà le modalità di attuazione degli scopi sociali.

È espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle descritte salvo che non si tratti di attività ad esse direttamente connesse.

Art.3 - La Società è apolitica ed apartitica e si manterrà estranea alle pubbliche competizioni elettorali.

Art.4 - Il Patrimonio Sociale è costituito:

- dal fondo sociale esistente, aumentabile con i proventi annuali, dai contributi di ammissione, quelli annuali e da quanto altro si rendesse necessario per le esigenze interne del So-

dalizio;

- dagli immobili e dai mobili risultanti da apposito inventario;
- dai proventi di speciali iniziative a carattere sociale;
- da lasciti e donazioni.

Durante la vita sociale è fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Società di Mutuo Soccorso che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione, saranno obbligatoriamente ed esclusivamente impiegati, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

Soci

Capo A: Categorie

Art.5 - Possono iscriversi: gli esercenti una professione, un'arte o un mestiere, i piccoli commercianti, i lavoratori della terra e tutti i lavoratori liberi o dipendenti.

Art.6 - I soci/e si distinguono in "effettivi", "onorari" e "benemeriti".

Art.7 - Sono effettivi tutti i soci/e ammessi definitivamente alla data di approvazione del presente Statuto da parte dell'assemblea, nonché coloro che saranno successivamente ammessi in tale qualità.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci/e e che siano in regola con il pagamento dei contributi annuali e di iscrizione.

Art.8 - Sono "soci/e Onorari" coloro che abbiano reso materialmente, moralmente o intellettualmente segnalati servizi al Sodalizio, al Paese, o alla Patria e non hanno diritto al voto.

Tale titolo viene conferito con deliberazione dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione. I soci/e effettivi, se nominati onorari, conservano i diritti dei primi, pur restando esonerati dall'adempimento dei relativi doveri.

Art.9 - Possono essere nominati soci/e benemeriti, con delibera dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soci/e che non siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari da almeno 5 anni né abbiano riportato condanne penali alla reclusione, ed abbiano contribuito effettivamente al miglioramento del Sodalizio.

Art. 10 - A garanzia dell'effettività del rapporto associativo, lo stesso e le modalità associative sono disciplinate in maniera uniforme. A tal fine è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è rico-

nosciuto a tutti i soci il diritto di voto anche e soprattutto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento, oltre che per la nomina degli organi direttivi del sodalizio.

Capo B: Doveri dei soci/e e sanzioni

Art.11 - Il socio/a, oltre a prestare osservanza alle norme dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni sociali, deve condurre vita ordinata e operosa, astenendosi da vizi particolarmente menomanti, e serbare in genere condotta pubblica e privata tale da non recare disdoro alla Società.

Nei rapporti con gli altri soci/e e per quanto riguarda l'attività interna del Sodalizio, il socio/a deve serbare un comportamento improntato a solidarietà morale e materiale nonché ispirato a principi di correttezza e di maturità.

Art.12 - Ogni socio/a effettivo è tenuto a corrispondere, con le modalità e nelle misure di volta in volta stabilite, il contributo di ammissione, quello annuale, e quant'altro si rendesse necessario per le esigenze interne del Sodalizio. Le relative modalità e misure saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione

Art.13 - Il socio/a che per qualsiasi ragione risieda o vada a risiedere anagraficamente in altro Comune, è soggetto a tutti gli obblighi rivenienti dal presente Statuto.

Art.14 - Il socio/a cessa per morte, per recesso volontario e per cancellazione, a norma degli articoli seguenti e perde ogni e qualsiasi diritto per sé e per i propri eredi.

Capo C: Diritti dei soci/e

Art.15 - Il socio/a partecipa a tutte le manifestazioni della vita del Sodalizio, usufruisce dell'assistenza e di ogni altro beneficio stabiliti dal presente Statuto, dal regolamento e dalle delibere sociali. Quando voglia avanzare qualche proposta o reclamo che interessi la sua persona o comunque la vita della Società, ne fa comunicazione anche verbale al Presidente che assumerà le determinazioni del caso, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art.16 - Su domanda del socio/a che versi in effettive e reali condizioni di bisogno, il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assistere il socio/a con un sussidio determinato dal Consiglio stesso.

Nella elargizione del sussidio il Consiglio terrà conto di eventuali prestazioni corrisposte al socio/a bisognoso da altri Enti mutualistici o assistenziali e società assicuratrici.

Art.17 - Il socio/a assistito nelle forme di cui sopra è sempre tenuto al pagamento delle contribuzioni obbligatorie.

Capo D: soci/e defunti

Art.18 - In caso di morte del socio/a effettivo la Società provvede agli onori funebri, all'assistenza dovuta a norma del presente Statuto, del regolamento e delle delibere sociali.

Art.19 - Per la morte del socio/a, sarà esposta all'esterno

della Sede Sociale, la bandiera abbrunata fino al termine del funerale. Nel giorno in cui si svolge il funerale resteranno sospese tutte le attività ricreative in programma nella sede, dall'apertura di questa fino al rientro della bandiera (se il funerale si svolge nella mattinata) e/o dalla riapertura della stessa sede fino al rientro della bandiera (se il funerale si svolge nel pomeriggio).

Art.20 - L'assistenza funebre comprende le prestazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.21 - Alla morte del socio/a, la rinuncia da parte della famiglia del defunto alla Cassa funebre della Società comporta la decadenza di tutti i benefici previsti per il funerale, ad eccezione della bandiera e manifesto murale.

Art.22 - E' fatto espresso divieto alla famiglia di acquistare casse funebri difformi dalle dimensioni di quelle consentite dai regolamenti sociali e non compatibili con i loculi della tomba sociale.

Art.23 - Per la Commemorazione dei soci/e defunti, nel mese di novembre, la Società si reca in Corteo con bandiera al Cimitero e tutti i soci/e sono tenuti a partecipare.

Art.24 - Al socio/a onorario defunto la Società rende gli onori funebri alla pari del socio/a effettivo.

TITOLO III

Degli Organi e della Società

Art.25 - Sono organi della Società:

- l'Assemblea Generale dei soci/e;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- l'Organo di controllo o Comitato dei Sindaci (di cui almeno uno iscritto all'Albo professionale);
- il Comitato dei Probi-Viri.

Art.26 - Non possono far parte dello stesso organo soci/e che siano uniti tra loro da vincoli di parentela entro il secondo grado. Se eletti è nulla la nomina del meno anziano di iscrizione nella Società.

La stessa persona non può contemporaneamente far parte del Consiglio di Amministrazione, dell' Organo di controllo o Comitato dei Sindaci, del Comitato dei Probi-Viri e, se eletto, in diversi organi, deve optare per uno di essi.

Capo A: L'Assemblea Generale

Art.27 - L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci/e e tiene adunanze ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni anno non oltre il mese di aprile e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga il Consiglio o il Presidente o ne venga fatta richiesta scritta da un numero di soci/e non inferiore ad un quinto degli stessi.

La convocazione delle Assemblee avviene ad opera del Presidente.

Essa delibera sui seguenti obiettivi:

- a) approvazione dello Statuto, dei regolamenti sociali e relative modifiche;
- b) nomina del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci (di cui almeno uno iscritto all'albo professionale) e del Comitato dei Probi-Viri;
- c) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'anno precedente;
- d) scioglimento della Società e nomina di un contabile a disposizione del Consiglio per le operazioni di scioglimento;
- e) nomina i soci/e onorari e benemeriti su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) su tutti gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione per revocarli o modificarli.

Art.28 - Le adunanze vengono indette con avviso contenente la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno da affiggersi all'Albo Sociale, almeno quindici giorni prima in via ordinaria e almeno quarantotto ore prima in via straordinaria nonché con pubblici manifesti. In aggiunta sono consentite altre forme di pubblicità.

Art.29 - Le adunanze sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci/e aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere devono essere adottate a maggioranza dei presenti. Le adunanze straordinarie nelle quali si discutono l'approvazione e le modifiche dello Statuto sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi (2/3) dei soci/e aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di un ventesimo (1/20) dei soci/e aventi diritto al voto.

Le relative deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti.

I regolamenti interni sono approvati in assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti.

L'adunanza per la liquidazione della Società è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci/e aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di un quarto (1/4) degli stessi. La decisione sarà adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.

Art.30 - Tutti i soci/e hanno diritto al voto, purché non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 7 e quanto previsto nel relativo articolo del regolamento sociale.

Il voto è personale e non ammette delega.

Art.31 - Il socio/a non può prendere la parola più di due volte sul medesimo argomento e per non più di dieci minuti ciascuna.

Art.32 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci, ed è assistito dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea ha poteri discrezionali per la

regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, nonché per il mantenimento dell'ordine.

All'uopo concede e toglie la parola, richiama gli intemperanti e nei casi più gravi, può espellere chiunque si renda molesto o provochi disordine. All'occorrenza sospende o scioglie la seduta.

Può chiedere anche l'intervento della forza pubblica, solo per sedare tumulti ed evitare risse.

Art.33 - E' prescritto il voto segreto per le deliberazioni concernenti persone o che possano recare pregiudizio alle stesse.

Nelle votazioni per la nomina delle cariche sociali, si proclamano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Art.34 - Le deliberazioni si fanno constare da apposito verbale, da riportarsi nel Registro delle Adunanze di Assemblee.

Le stesse deliberazioni saranno pubblicate nell'albo sociale per 15 (quindici) giorni consecutivi, entro i dieci giorni da quello in cui sono state adottate.

Il Segretario deve attestare l'avvenuta pubblicazione sul registro dell'Assemblea in calce al relativo verbale di adunanza.

Capo B: Del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

Art.35 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di non meno di 13 e non più di 15 consiglieri eletti tra i soci/e. Resta in carica per quattro anni e sino alla nuova elezione. I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Il Consigliere eletto Presidente non può ricoprire detta carica per più di due amministrazioni consecutive.

Art.36 - Il Consiglio di Amministrazione così eletto, nella sua prima riunione, da indirsi a cura del Presidente uscente entro 10 giorni dalla proclamazione, procede alla nomina, nel suo seno, con votazione separata, del Presidente, dei due Vice Presidenti e di quattro componenti il Comitato Esecutivo, del quale faranno parte di diritto il Presidente e i due Vice Presidenti.

Il Consiglio procede, nella prima riunione o in quella immediatamente successiva, anche alla nomina tra i consiglieri o i soci/e effettivi, del Segretario e del Vice Segretario (se necessario).

Art.37 - Per la validità dell'adunanza di cui al primo comma dell'articolo precedente è prescritta la presenza di almeno 9 o 11 Consiglieri.

La votazione per le nomine di cui all'articolo n.36 sarà effettuata a scrutinio segreto e:

- in primo scrutinio saranno eletti i maggiori votati che abbiano raggiunto almeno 7 (sette) o 8 (otto) voti;
- in secondo scrutinio saranno dichiarati eletti coloro che abbiano raggiunto la maggioranza dei votanti.

A parità di voti saranno eletti coloro che abbiano maggiore anzianità di iscrizione della Società.

Art.38 - Quando venga a mancare, uno o più consiglieri, ne prendono il posto nell'ordine, i maggiori suffragati dopo gli eletti, nell'avvenuta elezione del Consiglio da parte dell'Assemblea.

Quando venga a mancare il Presidente o uno o entrambi i Vice Presidenti, oppure uno o più componenti del Comitato Esecutivo, per morte, dimissioni, perdita, sospensione o interruzione della qualità di socio/a, il Consiglio di Amministrazione dopo la integrazione con le modalità del comma precedente, procede alle relative nuove nomine nel rispetto degli articoli n. 36 e n. 37.

Se a seguito delle sostituzioni di cui innanzi, il Consiglio si riduce a meno di 7 (sette) o 9 (nove) componenti esso viene dichiarato decaduto per impossibilità di funzionamento a cura del Presidente.

Il Comitato Esecutivo in tal caso compie gli atti di ordinaria amministrazione del Sodalizio fino alla nomina del nuovo consiglio la cui elezione verrà indetta entro 30 giorni dalla dichiarata decadenza.

Art.39 - La convocazione del Consiglio avviene almeno ogni trimestre a cura del Presidente o di chi ne farà le veci:

- 1) per determinazione del Presidente;
- 2) per determinazione del Comitato Esecutivo;
- 3) su richiesta scritta di almeno 5 (cinque) o 7 (sette) consiglieri, la quale deve contenere gli argomenti da discutere.

Il Consiglio, inoltre, provvede a quanto segue:

- a) può chiedere la convocazione delle Assemblee;
- b) amministra il patrimonio sociale, studia i mezzi opportuni per il miglioramento economico e morale del Sodalizio ed adotta ogni altro provvedimento utile al benessere dei soci/e e all'incremento della Società;
- c) redige ed approva in via preliminare, entro il mese di marzo di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente che, con la propria relazione unitamente a quella dell'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci (di cui almeno uno iscritto all'albo professionale), rimette al giudizio definitivo dell'Assemblea;
- d) redige, entro il mese di marzo, il bilancio preventivo e determina, se necessario, la misura dei contributi annuali e altri contributi dovuti da ciascun socio/a per l'anno corrente. Determina altresì il contributo per la cessione dei casettoni e loculetti semi-ordinari;
- e) nomina le commissioni sociali;
- f) nomina, licenzia e determina le competenze del personale a pagamento;
- g) determina l'ammontare e le modalità dei contributi da versarsi per l'ammissione al Sodalizio dei nuovi soci/e;
- h) determina sanzioni disciplinari a carico dei soci/e su pro-

posta del Comitato Esecutivo e sentito il parere del Collegio dei Probi-Viri;

i) delibera le spese ordinarie e straordinarie;

l) autorizza a stare in giudizio sia attivamente che passivamente e nomina avvocati e procuratori legali;

m) delibera storni dal fondo;

n) espleta quant'altro per Statuto o per regolamento è demandato allo stesso.

Art.40 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da chi ne farà le veci a mezzo di comunicazione scritta, anche telematica contenente l'ordine del giorno da trattare, almeno cinque giorni prima della riunione, e, in caso di urgenza, 24 ore prima.

Le riunioni sono valide con la presenza di 7 o 8 componenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, il provvedimento si intende approvato.

Art.41 - Il Comitato Esecutivo provvede a quanto segue:

a) esamina e approva i rendiconti mensili;

b) formula i regolamenti interni, che rimette all'approvazione del Consiglio;

c) adotta provvedimenti economici su delega del Consiglio di Amministrazione;

d) cura l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente;

e) indice e aggiudica appalti di opere o forniture precedentemente deliberati dal Consiglio;

f) delibera altresì nei casi di urgenza, solo nella impossibilità di convocazione del Consiglio, al quale rimette, per la ratifica, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento;

g) delibera su affari di competenza del Consiglio quando quest'ultimo gli rimette gli stessi per delega;

i) propone al Consiglio la costituzione del seggio elettorale che deve presiedere alla nomina delle cariche sociali;

l) propone la sospensione del personale dipendente e formula proposta in Consiglio per l'eventuale licenziamento.

Art.42 - Il Comitato Esecutivo si riunisce dietro invito del Presidente, o di chi ne farà le veci, a mezzo di comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da trattare, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o dietro richiesta scritta di almeno 3 (tre) componenti del comitato stesso contenente l'ordine del giorno da discutere. Gli inviti sono comunicati con attestazione di presa visione da parte dell'interessato, almeno cinque giorni prima della riunione.

Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno 5 componenti compresa la Presidenza: sia in prima, che in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a pa-

rità di voti il provvedimento si intende approvato.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio e dal Comitato vengono verbalizzate dal Segretario in appositi registri e pubblicate per estratto nell'albo sociale.

Art.43 - Gli amministratori sono responsabili personalmente e solidalmente degli atti del loro ufficio, ai quali ciascuno ha partecipato, salvo che non risulti la loro espressa astensione o il loro voto contrario.

Art.44 - Dalla responsabilità di cui all'articolo precedente vanno esenti gli amministratori assenti.

Del Presidente

Art.45 - Il Presidente è il responsabile della Società e ne ha la rappresentanza legale nei giudizi, nei negozi e in qualunque altro affare in cui essa sia interessata.

Art.46 - Il Presidente in particolare:

- cura il buon andamento economico e morale della Società;
- presiede l'Assemblea dei soci/e, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e tutte le altre eventuali commissioni nominate per particolare interesse sociale;
- propone le materie da trattare nelle adunanze dell'Assemblea e degli altri organi deliberanti;
- distribuisce ai vari organi sociali o commissioni, gli affari su cui si dovrà poi deliberare;
- sovrintende e vigila sulla perfetta tenuta dei registri, ed è responsabile della conservazione dei documenti di natura particolare o di speciale segretezza;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e delle eventuali commissioni speciali;
- firma tutti gli atti sociali e dispone il rilascio dei mandati di pagamento;
- nomina il Vice Presidente Vicario.

Dei Vice Presidenti

Art.47- Il Vice Presidente Vicario e l'altro Vice Presidente, suppliscono il Presidente nelle sue assenze e lo surrogano in tutte le sue attribuzioni.

Collaborano col Presidente nella esplicazione del suo mandato. In caso di morte, dimissioni, assenza o malattia prolungata o altro impedimento di carattere permanente del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume la presidenza temporanea ed entro un mese convoca il Consiglio per procedere alla eventuale surrogazione e alla nomina del nuovo Presidente.

Del Segretario

Art.48 - Il Segretario è il responsabile dell'Ufficio di segreteria. Assiste gli organi sociali e le commissioni, nelle cui adunanze, ove richiestogli, esprime il proprio parere non vincolante.

Il Segretario in particolare:

- redige i verbali delle adunanze degli organi sociali e delle commissioni speciali e cura le pubblicazioni all'albo sociale delle relative deliberazioni per estratto;

- attende alla tenuta dei registri sociali, espleta quanto altro demandatogli dallo Statuto, dai regolamenti interni, dal Presidente e dai consiglieri;

- è responsabile delle contabilità sociali che cura personalmente, emettendo gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

- formula e aggiorna l'inventario, predispone il bilancio preventivo e consuntivo nonché i rendiconti mensili da sottoporre all'approvazione degli organi sociali;

- cura la corrispondenza e ogni altro atto del Sodalizio e sovrintende alla buona conservazione dell'archivio della Società. Il Segretario è inoltre responsabile personalmente degli atti che compie di sua iniziativa, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Del Vice Segretario

Art.49 - Il Vice Segretario viene nominato facoltativamente e temporaneamente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Segretario. Collabora efficacemente col Segretario e lo sostituisce in caso di assenza per l'espletamento di tutto quanto in competenza.

L'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci

Art.50 - L'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci viene eletto dalla Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche sociali ogni quadriennio e si compone del Presidente di due membri effettivi e di due supplenti, di cui uno iscritto all'albo professionale, scelti tra i soci/e effettivi, onorari e benemeriti.

Il Presidente della Società proclama i primi cinque eletti i quali, nella prima riunione, convocata dallo stesso Presidente della Società Operaia, nomineranno il Presidente dell'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci, i due membri effettivi ed i membri supplenti, con le stesse norme e modalità previste per la elezione del Consiglio di Amministrazione.

Anche per l'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione, relative alla sostituzione dei suoi componenti. L'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci resta in carica un quadriennio ed i componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci ha il compito di controllare il buon andamento amministrativo della Società. Vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni sociali.

In particolare, almeno ogni trimestre:

- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei Bilanci e dei rendiconti mensili con le stesse risultanze degli elementi contabili. Verifica l'osservanza di criteri di caute valutazioni per la determinazione del patrimonio sociale e della osservanza delle leggi fiscali vigenti;

- accerta la consistenza di cassa e la esistenza corrispondente, nonché i valori di proprietà sociale;

- procede ad ispezioni e controlli all'interno degli Uffici

ed è autorizzato a chiedere agli organi sociali notizie sul tenore e l'andamento di operazioni o affari di interesse economico;

- assiste, ove lo ritenga alle adunanze del Consiglio.

Art.51 - L'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci si riunisce dietro invito del suo Presidente, in via ordinaria almeno ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno due componenti. Esso delibera con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, se palesi, prevale quello del Presidente. Le decisioni vengono verbalizzate nell'apposito registro, sempre a cura del Segretario.

Art.52 - Ogni socio/a può denunciare all'Organo di Controllo o il Comitato dei Sindaci i fatti amministrativi che ritiene sospetti o censurabili, o sui quali ritiene di dover chiedere chiarimenti.

I Sindaci devono serbare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni del loro Ufficio.

I Sindaci possono imporre la regolarizzazione di atti irregolari o in alternativa trasmettere alle Autorità Giudiziarie rapporti relativi a situazioni sulle quali, gli organi sociali impediscono di indagare.

Comitato dei Probi-Viri

Art.53 - Il Comitato dei Probi-Viri si compone di cinque membri, scelti tra i soci/e effettivi, onorari e benemeriti.

Art.54 - I componenti vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche sociali ogni quadriennio.

Art.55 - Il Comitato dei Probi-Viri viene convocato dal suo Presidente ed ha il compito di dirimere, amichevolmente, le controversie e le contestazioni che insorgono tra i soci/e, ivi comprese ed in ogni caso quelle relative a dubbi o contrasti interpretativi dello statuto, dei regolamenti interni nonché delle delibere degli organi sociali ove non vi provveda l'organo che queste ultime ha adottato.

Esso delibera secondo equità senza formalità di procedura alcuna e il lodo è inappellabile.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza, con la partecipazione di tre componenti, e vengono fatte constatare nell'apposito registro dei verbali, a cura del Segretario della Società. Tali decisioni sono obbligatorie per i contendenti i quali sono tenuti ad accettarle e ad osservarle, pena l'emanazione di provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.

Del Portabandiera

Art.56 - Il Portabandiera viene nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di un quadriennio e può essere dal Consiglio stesso confermato.

Il Portabandiera è responsabile della bandiera del Sodalizio;

ne cura la conservazione nei locali sociali dopo averne fatto uso.

TITOLO IV

Disposizioni finali - Scioglimento della Società

Art.57 - Il socio/a che per qualsiasi causa cessi di appartenere alla Società perde ogni diritto derivante dal presente Statuto.

Art.58 - La Società può sciogliersi per causa di forza maggiore dipendente da insostenibilità finanziarie, allorché il numero dei soci/e sia così ridotto da lasciare fondatamente ritenere che le entrate non possono fronteggiare le spese indispensabili e necessarie per la gestione della Società. In tal caso l'Assemblea dei soci/e delibera sullo scioglimento della Società, secondo le modalità stabilite nell'art.29 del presente Statuto.

Art.59 - La liquidazione della Società e del suo patrimonio viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione con l'assistenza di un contabile nominato dall'Assemblea.

Compiuto l'accertamento dell'attivo sociale e soddisfatte le passività, la parte residua che eventualmente dovesse risultare, sarà devoluta, previo parere positivo della Camera di Commercio dove risulta iscritto il sodalizio o dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), qualora si ravvisa la necessità, ad altra società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.60 - Tutto quanto non previsto dal presente Statuto sarà oggetto di regolamenti interni o deliberazioni sociali, in mancanza ci si riporta alle disposizioni di leggi vigenti in materia.